



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



Stagione Sportiva 2025/2026 Comunicato Ufficiale N. 869

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, assistito dal rappresentante A.I.A. A.B. Cav. Giuseppe Mannatrizio nella seduta del 24/03/2026 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Under 19 Maschile

GARA DEL 22/03/2026: PETRARCA CALCIO A5 SRL - MACCAN PRATA

Reclamo proposto da: Petrarca Calcio a 5

Il Giudice sportivo,

esaminato il ricorso proposto dalla S.S.D.S.R.L PETRARCA CALCIO A 5 avverso l'esito della gara in oggetto rileva:

Con il ricorso depositato nel rispetto dei termini abbreviati di cui al C.U. n.151/A del 29/01/2026 dalla S.S.D.S.R.L PETRARCA CALCIO A 5 ha chiesto al Giudice Sportivo che venisse disposta la ripetizione della partita indicata in epigrafe per errore tecnico della terna arbitrale.

Il tutto discenderebbe dalla circostanza che sul punteggio 1-2 in favore della Maccan Prata, un giocatore del Maccan arrestava il pallone con una mano all'interno della propria area di rigore ed immediatamente dopo il pallone veniva calciato verso la porta del Petrarca terminando in rete.

A quel punto il Direttore di gara non convalidava la rete, alzando il braccio per sanzionare un calcio di punizione indiretto, per poi posizionarsi sul dischetto del calcio di rigore dell'area del Maccan Prato, mantenendo il braccio sempre alto;

Dopo qualche, minuto, sempre a giuoco fermo, il Direttore di gara prendeva in mano il pallone e lo spostava di qualche metro sempre lungo il perimetro dell'area di rigore del Maccan Prata; trascorrevano altri minuti, fino a quando il Direttore di Gara non si avvicinava al Cronometrista ed al termine del consulto modificava in maniera anomala la propria decisione, questa volta posizionando il pallone nel cerchio del centrocampo, convalidando la rete ed autorizzando la ripresa del giuoco.

Lamenta quindi la ricorrente un duplice errore tecnico da parte del Direttore di Gara: il primo rappresentato dal fatto che avrebbe violato la Regola 5 del Regolamento in quanto non avrebbe potuto cambiare la propria decisione dopo essersi reso conto che era errata su indicazione degli altri ufficiali di gara; il secondo che avrebbe violato la Regola 6 avendo revisionato la propria decisione per effetto di un consulto con il cronometrista il quale non avrebbe avuto fra le proprie prerogative anche quella di coadiuvare il Direttore di Gara in relazione alle valutazioni tecniche, essendo limitato da regolamento solo ad



assicurare la durata della gara e coadiuvare l'arbitro solo per le infrazioni disciplinari.

Da ultimo lamentava l'eccessiva durata dell'interruzione della gara, protrattasi per 8 minuti, circostanza che costituirebbe un fatto di natura eccezionale tale da giustificare l'annullamento dell'incontro con conseguente ripetizione.

Il ricorso proposto dalla S.S.D.S.R.L PETRARCA CALCIO A 5 è infondato e deve essere respinto.

Dall'esame del referto di gara e del relativo supplemento di referto inviato dall'arbitro, fonti privilegiate di prova, la ricostruzione sullo svolgimento dei fatti rappresentata dalla ricorrente S.S.D.S.R.L PETRARCA CALCIO A 5 non ha trovato alcun riscontro, anzi da una attenta lettura degli atti di gara è possibile escludere la presenza di errori e/o incertezze da parte degli arbitri in merito alla convalida della terza rete segnata dalla Società Maccan Prata al minuto 18:00 del secondo tempo.

Nel supplemento di referto di gara pervenuto, infatti, l'arbitro ha specificato che *"Nel corso della gara Petrarca Padova - Maccan Prata del 22/03/2026, valida per i playoff della categoria under 19 maschile, quando mancavano circa due minuti effettivi al termine della gara, con il risultato di 1-2, è occorso quanto segue: provvedevo inizialmente ad annullare una rete, ritenendo che fosse stata realizzata dal medesimo calciatore che aveva toccato accidentalmente il pallone con il braccio. Successivamente, all'esito di una più attenta analisi dell'azione, rilevavo che la rete era stata invece segnata da un compagno del suddetto calciatore e, senza che il gioco fosse nel frattempo ripreso, rettificavo la decisione precedentemente assunta."*

Tale condotta esclude di per sé la sussistenza di un errore tecnico in capo all'arbitro avendo applicato correttamente il Regolamento di gioco.

Quanto alla decisione di convalidare la rete la stessa assunta autonomamente dal Direttore di Gara dopo una più attenta analisi dell'azione e prima della ripresa del gioco, dunque ai sensi della Regola 5 del Regolamento l'arbitro era ancora nelle condizioni di rivedere la propria decisione iniziale.

La Regola 12 prevede che viene assegnato un calcio di punizione indiretto se un calciatore segna nella porta avversaria dopo aver toccato in modo accidentale il pallone con le proprie mani/braccia, ammesso che le mani/braccia non abbiano aumentato in modo innaturale il volume occupato dal proprio corpo e che nessun altro calciatore abbia in seguito giocato volontariamente il pallone stesso.

Nel caso in esame l'arbitro ha precisato che la rete è stata realizzata da altro calciatore della stessa squadra

Per tale motivo ne consegue che il risultato conseguito dalle squadre sul campo è regolare e che la disputa della gara non risulta essere stata inficiata da alcun errore tecnico.

P.Q.M.

decide:

- di respingere il ricorso della Società S.S.D.S.R.L PETRARCA CALCIO A 5 dichiarandolo infondato;
- di omologare il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro PETRARCA CALCIO A 5 SRL - MACCAN PRATA 1 - 3;
- di addebitare la tassa di ricorso alla S.S.D.S.R.L PETRARCA CALCIO A 5 ;

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 24/03/2026.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia